

Dispone:

Art. 1.

Piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza connessa alla diffusione della *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della regione Puglia, il Comandante regionale del Corpo forestale dello Stato per la regione Puglia, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 225 dell'11 febbraio 2015, pre-dispone nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 225 dell'11 febbraio 2015, entro sette giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un nuovo

Piano degli interventi, anche per stralci, per la più celere attuazione delle misure di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 13 e 14 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 giugno 2015. Il predetto Piano è sottoposto all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, con le modalità di cui all'art. 1 della citata ordinanza n. 225/2015.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2015

Il Capo del Dipartimento:
CURCIO

15A05364

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 9 dicembre 2014.

Autofinanziamento per l'anno 2015.

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Visto l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

Visto l'art. 1, comma 65, della predetta legge, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con il quale l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto l'art. 8, comma 12, dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che all'attuazione dei nuovi compiti l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'art. 1, comma 416, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il quale viene disposto che:

per gli anni 2014, 2015 e 2016 dovrà essere attribuita all'Autorità garante per la protezione dei dati perso-

nali una quota pari ad 2 milioni di euro delle entrate di cui all'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

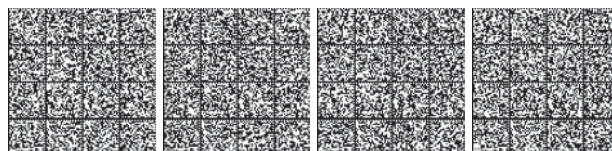
per gli anni 2014 e 2015 dovrà essere attribuita alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali una quota pari a 0,17 milioni di euro delle entrate di cui all'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'art. 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede la restituzione delle somme trasferite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel triennio 2010 - 2012 ai sensi dell'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed, in particolare, la restituzione di € 7,7 milioni di euro per l'anno 2014 e le restanti somme, pari a 14,7 milioni di euro, in 10 annualità costanti a partire dal 2015;

Visto l'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha disposto la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e le funzioni sono stati trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata dalla stessa normativa Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.), di seguito Autorità;

Visto l'art. 19, comma 6, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha disposto che "Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lett. b), restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali.";

Visto l'art. 19, comma 8, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha disposto che "Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'ANAC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";



Visto il disegno di legge di bilancio 2015 - 2017, in corso di approvazione, ed, in particolare, lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze da cui risulta (cap. 2116) da assegnare all'Autorità la somma di € 5.175.207 per l'anno 2015, di € 5.087.255 per l'anno 2016 e di € 5.082.548 per l'anno 2017;

Ritenuta la necessità di coprire, per l'anno 2015, i costi di funzionamento dell'Autorità, per la parte non finanziata dal bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza nel rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato stesso così come previsto, dall'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Considerato che l'art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dispone che le deliberazioni con le quali sono fissati i termini e le modalità di versamento sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento e che, decorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, dette deliberazioni divengono esecutive;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono obbligati alla contribuzione a favore dell'Autorità, nell'entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati:

a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all'estero;

b) gli operatori economici, nazionali e esteri, che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);

c) le società organismo di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 2.

Entità della contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell'Autorità, con le modalità e i termini di cui all'art. 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi in relazione all'importo posto a base di gara:

Importo posto a base di gara	Quota stazioni appaltanti	Quota operatori economici
Inferiore a € 40.000	Esente	Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€ 30,00	Esente

Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000	€ 225,00	€ 20,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000		€ 35,00
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 375,00	€ 70,00
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000		€ 80,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000	€ 600,00	€ 140,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000	€ 800,00	€ 200,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000		€ 500,00

2. I soggetti di cui all'art. 1, lettera c) sono tenuti a versare a favore dell'Autorità un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario.

Art. 3.

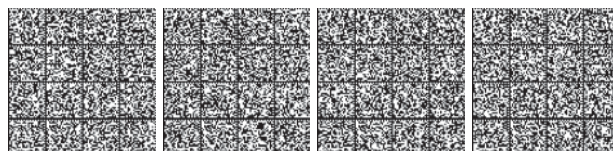
Modalità e termini di versamento della contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettera a) sono tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza dei "Pagamenti mediante avviso" (MAV), emessi dall'Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.

2. I soggetti di cui all'art. 1, lettera b) sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. I soggetti di cui all'art. 1, lettera c) sono tenuti al pagamento della contribuzione dovuta entro novanta giorni dall'approvazione del proprio bilancio. Decorso tale termine detti soggetti possono chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali, a condizione che l'ultima rata abbia scadenza non oltre il 31 dicembre 2015.

4. Per ciascuna procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivisa in più lotti, l'importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara.



5. Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, devono versare il contributo, nella misura di cui all'art. 2, comma 1, corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta.

6. Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità.

Art. 4.

Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 1, lettere a) e c), secondo le modalità previste dal presente provvedimento, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

Art. 5.

Indebiti versamenti

1. In caso di versamento di contribuzioni non dovute ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all'Autorità un'istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa.

Art. 6.

Disposizione finale

1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Roma, 9 dicembre 2014

Il Presidente: CANTONE

*Depositata presso la Segreteria del Consiglio in data 12 gennaio 2015
p. Il segretario: Greco*

15A05329

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ribomicin».

Estratto determina V&A/1185 del 18 giugno 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farmigea S.p.a. (codice fiscale 13089440153) con sede legale e domicilio fiscale in via Giovan Battista Oliva, 6/8, 56121 - Pisa (PI).

Medicinale: RIBOMICIN.

Confezione A.I.C. n.:

023164015 - "0,3% collirio, soluzione" flacone da 10 ml;

023164027 - "0,3% unguento oftalmico" tubo da 5 g;

023164039 - "0,3% collirio, soluzione" 5 contenitori monodose da 0,5 ml,

alla società: Junia Pharma S.r.l. (codice fiscale 10158651009) con sede legale e domicilio fiscale in via Delle Lenze 216/B, 56122 - Pisa (PI).

Stampati

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A05233

Trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Lisomucil febbre e dolore», «Lisomucil gola» e «Lisomucil tosse secca».

Estratto determina V&A/1183 del 18 giugno 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Sanofi S.p.a. (codice fiscale n. 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio n. 37/B, 20158 Milano.

Speciale medicinale: LISOMUCIL FEBBRE E DOLORE.

Confezione A.I.C.:

A.I.C. n. 022619086 - «500 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine;

A.I.C. n. 022619100 - «1 g polvere per soluzione orale» 20 bustine.

Speciale medicinale: LISOMUCIL GOLA.

Confezione A.I.C.:

A.I.C. n. 014621027 - «0,30 mg + 5 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 014621039 - «0,30 mg + 5 mg compresse» 20 compresse gusto miele-limone.

Speciale medicinale: LISOMUCIL TOSSE SECCA.

Confezione A.I.C.:

A.I.C. n. 027026018 - «15 mg capsule molli» 16 capsule.

Alla società:

Zentiva Italia S.r.l. (codice fiscale n. 11388870153) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio n. 37/B, 20158 Milano.

Con variazione delle seguenti denominazioni di medicinale:

da: Lisomucil Tosse Secca;

